

MAFIA

Ok alla confisca
ma solo con la prova

Ferrara a pag. **V**

Una sentenza della Cassazione sulla prevenzione del rischio mafia

Confisca solo con prova

L'inciso deve poter smontare la presunzione

DI DARIO FERRARA

Confisca sì, ma solo con prova contraria. Si alla misura di prevenzione sul capitale e il patrimonio dell'impresa a rischio mafia laddove si ricorre a presunzioni per individuare l'origine illecita dei beni: l'ablazione, tuttavia, è valida unicamente quando si consente al soggetto inciso dal provvedimento la prova contraria sulla provenienza legittima, che rende quella presunzione meramente relativa. E via libera alla misura soltanto nel caso in cui la sproporzione fra investimenti iniziali e redditi non risulta smentita da un'adeguata allegazione in senso opposto. È quanto emerge dalla sentenza 48610/17, pubblicata il 23 ottobre dalla sesta sezione penale della Cassazione. Compie «un'operazione non consentita» la Corte d'appello quando conferma la confisca di una delle compagini in odore di 'ndrangheta senza eseguire alcuna valutazione sulla proporzione e l'origine lecita degli investimenti iniziali effettuati dal proposto per la misura, che risultano invece allegate in modo specifico e concreto dall'interessato. È vero: il ricorso a presunzioni sulla provenienza illecita viene riconosciuto come legittimo dalla Corte di Strasburgo e dalla stessa direttiva 2014/42/UE. Ma è la prova contraria che rende il procedimento conforme alla Costituzione e alle norme sovranazionali. E non può trattarsi di una probatio diabolica: basta prospettare fatti e situazioni riscontrabili che consentono di ipotizzare in modo ragionevole la provenienza legittima dei beni in contestazione. Parola al giudice del rinvio.

